



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 42 del 12 Ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale PUGLIA, presieduto dall'Avv. Giuseppe Conte e con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (relatore) e dell'Avv. Francesco Ciriolo (componente), nonché con la partecipazione del Sig. Giacomo Lattanzi quale segretario, all'udienza del 5 ottobre 2020 ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 21 agosto 2020 (**Prot. 2408/880pfi19-20/MDL/sds**) nei confronti dei sotto elencati deferiti:

Sig. Nicolì Fabio

all'epoca dei fatti Dirigente della società ASD Sava, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS e dell'art. 28 del CGS, in quanto, durante la gara di campionato valevole per la categoria Giovanissimi U15 Regionali tra ASD Sava – ASD Ragazzi Sprint Crispiano del 26/1/2020, in riferimento alla condotta del pubblico della squadra di casa ASD Sava, che inveiva con frasi discriminatorie ed offensive nei confronti dell'arbitro e minore Sig.ra Abatematteo Paola, benchè presente e rappresentante in loco della società, nulla faceva, per sua ammissione in sede di audizione, per eliminare tali azioni e soprattutto non era promotore di alcuna iniziativa che potesse tutelare la figura del soggetto discriminato, né precedentemente all'inizio dell'incontro si interessava di avvertire il pubblico delle sanzioni previste in caso di comportamento discriminatorio (ex art. 28 comma 6 CGS);

Sig. Vinci Giuseppe

all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Sava, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 comma 1, 5 e 6 del CGS, in quanto, legale rappresentante della società e quindi oggettivamente responsabile delle frasi offensive e discriminatorie inverte nei confronti della minore Sig.ra Abatematteo Paola durante la gara di campionato valevole per la categoria Giovanissimi U15 Regionali tra ASD Sava – ASD Ragazzi Sprint Crispiano del 26/1/2020, nonché responsabile oggettivamente per non aver dato ordine o di dare avviso al pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere dai sostenitori;

Società ASD Sava

per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte al Sig. Vinci Giuseppe, Presidente e legale rappresentante della società, e al Sig. Nicolì Fabio, dirigente della ASD Sava

FATTO

Con atto del 21.08.2020, prot. 2408/880 pfi 19-20 MDL/sds, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento n. 880/pfi/19-20, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito a cori discriminatori posti in essere a danno dell'arbitro nel corso della gara Sava-Ragazzi Sprint del 26.1.2020 valevole per il Campionato Giovanissimi Regionali"*; vista la comunicazione conclusione indagini inviata ai predetti soggetti e dagli stessi regolarmente ricevuta, nonché l'attività successivamente svolta dalle parti, che non modificava il convincimento della Procura Federale nel proseguire nelle contestazioni già formulate nella Comunicazione di Conclusioni Indagini notificata, deferiva i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate che, per motivi di brevità, qui si intendono pedissequamente riportate.

All'udienza del 05 ottobre 2020 comparivano l'avv. Nicola Monaco per la Procura Federale e l'avv. Domenico Zinnari, quale difensore delle parti deferite Sig. Nicolì Fabio, Sig. Vinci Giuseppe e Società ASD Sava.

Il Procuratore Federale, dopo ampia discussione, chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti, chiedendo, per l'effetto, la comminazione delle seguenti sanzioni:

Sig. Vinci Giuseppe, sei mesi di inibizione,

Sig. Nicolì Fabio, sei mesi di inibizione;

Società ASD Sava, € 1.000,00 di ammenda.

L'avv. Zinnari, dopo ampia discussione, si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo il proscioglimento dei soggetti deferiti o, in subordine, la comminazione di una sanzione inferiore, rispetto alle richieste della procura Federale. L'avv. Zinnari depositava, altresì, copia della Decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale, citata alla pagina quattro della sua memoria difensiva.

Il Tribunale si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti siano tali da fornire elementi probatori sufficientemente concludenti per condurre alla decisione come di seguito motivata.

Il Tribunale, in merito alle incolpazioni ascritte dalla Procura federale, ritiene inammissibile e comunque non provata la responsabilità del Sig. Vinci Giuseppe, Presidente della ASD Sava, mentre dichiara sussistente la responsabilità del Sig. Nicolì Fabio, Dirigente della ASD Sava nonché, per l'effetto, della stessa ASD Sava, con le sanzioni riportate in dispositivo.

Deve rilevarsi che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel procedimento.

A comprova, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, le dichiarazioni rese in sede di audizioni dall'arbitro Sig.ra Abatematteo Paola, dallo stesso Dirigente della ASD Sava Sig. Nicolì Fabio e dal Vice Presidente Sig. De Santis Salvatore, i quali, con condotta invero collaborativa, non hanno confutato la dinamica dei fatti descritti dalla Procura Federale.

A tanto si aggiunge che la ASD Sava non ha neppure proposto gravame avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo, in relazione agli stessi identici fatti, ha comminato a suo carico la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e un'ammenda di €. 200,00 (cfr. C.U. n. 69 del 30 gennaio 2020, richiamato dalle stesse parti reclamanti).

Vero è, dunque, che il giorno 26.1.2020, durante la gara del Campionato Giovanissimi Regionale ASD Sava-ASD Ragazzi Sprint Crispiano, il pubblico posto sugli spalti inveiva con frasi discriminatorie, offensive e dal tono altamente sessista nei confronti della minore Sig.ra Abatematteo Paola, arbitro della gara, apostrofandola con espressioni becere, del seguente letterale tenore: *“sei una deficiente”; “puttanazza”; “vai a pettinare le bambole al posto di arbitrare”; “vai sulla 106”; “vai a farti le unghie”; incapace...deficiente...se fossi mia figlia avrei una figlia deficiente”; “figlia di Giovanna”*.

In ordine ai fatti sopra descritti, va tuttavia esclusa la responsabilità del Presidente della società, Vinci Giuseppe, invocata dalla Procura Federale, sia perché, sotto il profilo oggettivo, essa deve ritenersi inevitabilmente assorbita dalla pregressa pronuncia del Giudice Sportivo, che, in relazione agli stessi fatti, ha già affermato la responsabilità oggettiva della società ASD Sava, sanzionandola con la disputa di una gara a porte chiuse ed €. 200,00 di ammenda (cfr., C.U. n. 69 del 30 gennaio 2020), sia perché, sotto il profilo soggettivo, i fatti verificatisi non possono essere in alcun modo imputabili a colpa o a dolo dello stesso Vinci Giuseppe, in quanto questi risultava assente dall'impianto sportivo, durante lo svolgimento della gara (circostanza neppure contestata dalla Procura Federale). Peraltro, nel supplemento di rapporto redatto dall'arbitro, vi è la descrizione dei fatti in questione ed il Giudice sportivo, dopo averli esaminati, ha ritenuto di adottare la sanzione su indicata, senza coinvolgere direttamente il Presidente; ciò, premesso, e considerato che non risulta la sussistenza di alcun elemento nuovo addotto dalla Procura Federale, la decisione del Giudice sportivo costituisce giudicato sul punto.

Esaminando la documentazione allegata all'atto di deferimento, invece ulteriore rispetto a quella esaminata dal Giudice sportivo (basti pensare ai verbali di audizione dei soggetti deferiti), ad avviso di questo Tribunale emerge la responsabilità del Dirigente Sig. Nicolì Fabio, resosi colpevolmente autore di una condotta del tutto omissiva, rispetto ai fatti oggetto di deferimento; egli, pur presenziando alla gara, che osservava da bordo campo, seduto in panchina, ometteva di assumere qualsivoglia iniziativa volta ad impedire o, quanto meno, a tentare di impedire, che alcuni sostenitori (!) della squadra di casa, continuassero imperterriti, durante lo svolgimento della gara, a rivolgere espressioni sprezzanti, altamente ingiuriose e sessiste, nei confronti dell'arbitro minorenni, Sig.ra Abatematteo Paola, proferite, in certi frangenti, addirittura a mezzo di un altoparlante.

La responsabilità del predetto risiede nella violazione dei principi di correttezza e lealtà di cui all'art. 4, nonché dell'art. 28 n. 5 del CGS, che prevede la responsabilità del tesserato - concorrente con quella della società- nel caso in cui questi contribuisca *“in qualunque modo...a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia”*.

Ebbene, nella violazione della ultima disposizione rientra la condotta omissiva del Nicolì, il quale rimanendo inerme di fronte allo scellerato comportamento dei sostenitori (!), ha contribuito a far sì che gli atteggiamenti discriminatori proseguissero indisturbati per tutto lo svolgimento della gara e, tanto, anche ad onta del più basilare principio di correttezza, cui deve essere sempre informata la condotta del dirigente sportivo.

Infatti, il rispetto di tale obbligo di correttezza avrebbe dovuto destare il Dirigente Nicolì Fabio, inducendolo ad intervenire, come rappresentante della Società, nei confronti dei sostenitori (!), diffidandoli dal proseguire con i beceri cori e, comunque, a vigilare sul loro comportamento, prestando dunque un livello di attenzione maggiore di quello concretamente tenuto, tanto più necessario se si considera la minore età dell'arbitro.

Deve, quindi, ritenersi strumentale la lettura offerta dai reclamanti rispetto alla decisione arbitrale di non sospendere la gara, che a loro dire costituirebbe un elemento a favore della bontà della loro condotta e che, invece, appare più giustificata dal timore, comprensibile, di un peggioramento della situazione, ove adottata.

Così come non appare pertinente il richiamo dagli stessi reclamanti operato alla Pronuncia pubblicata il 18.7.2019, con cui il Tribunale Federale Nazionale, in analogo ma non identico caso – trattavasi di partita valevole per il più strutturato campionato di serie D - rigettava le richieste di deferimento, sul presupposto che il commissario di campo non aveva sollecitato l'interruzione delle offese, con la conseguenza che alcuna responsabilità, in quel caso, si poteva ascrivere al dirigente della società incolpata.

La differenza tra le due fattispecie risulta ancor più marcata, ove si consideri che, a differenza della partita svoltasi per il campionato di serie D, in quella che ci occupa non era presente il commissario di campo, né tanto meno le forze dell'ordine.

Era se mai lo stesso Sig. Nicolì che di sua iniziativa ed indipendentemente da un cenno dell'arbitro, avrebbe dovuto attivarsi prontamente per invitare i sostenitori (!) della squadra di casa a cessare da subito le loro intemperanze verbali, paventando, in mancanza, l'interruzione della gara se non la segnalazione del loro comportamento alle autorità competenti. Il livello di colposità di tale condotta emerge ulteriormente alla luce dell'intervento invece effettuato dal dirigente della squadra ospite, Sig. Solidoro Andrea, il quale si avvicinava, invece, ai facinorosi, invitandoli ad un comportamento più adeguato, sia pure senza esito.

Non pare controvertibile, allora, che sussistano elementi di censura nella condotta del Nicolì Fabio, rilevabili in funzione dell'accertamento della sua responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui agli art. 4 e 28 del CGS.

Tuttavia, la condotta collaborativa tenuta dal medesimo nel presente procedimento, anche in sede di audizione personale e, quindi, la diversa consapevolezza, sia pure da questi assunta successivamente, della gravità dei fatti verificatisi, induce questo Tribunale a contenere in mesi tre l'entità della sanzione.

Direttamente collegata alla responsabilità del proprio Dirigente, deve essere altresì affermata la responsabilità oggettiva della ASD Sava, ex art. 28 n. 5 CGS, nonché la relativa sanzione, che si ritiene di poter liquidare in €. 200,00, tenuto conto della sanzione pecuniaria di identico importo, già comminata a suo carico, come rilevato, dal Giudice Sportivo, per responsabilità oggettiva (C.U. n. 69 del 30.1.2020).

* * * * *

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede:

- 1) Sig. Giuseppe Vinci, prosciolto da ogni addebito;
- 2) Sig. Nicolì Fabio, sanzionato con mesi tre di inibizione;
- 3) società ASD Sava, sanzionata con l'ammenda di 200,00 euro.

Così deciso in Bari, il 5 ottobre 2020, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE E DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Avv. Salvatore Boffola (relatore) e dall'Avv. Salvatore Ugo Ciriolo (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento del 04.08.2020 proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. **769 pfi 19-20** esaminato all'udienza del 12/10/2020

Premesso che

- in relazione al procedimento iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.09.2020 e notificato in data 14.09.2020 al sig. Marco Calò, all'epoca del fatti Presidente della società ASD Ostuni 1945, nonché alla ASD Ostuni 1945;
- **il signor Calò Marco**, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ostuni 1945, veniva deferito per la violazione degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, in relazione all'art. 39 lettera Fc del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., e in particolare per avere tesserato il tecnico Principio Tudisco in qualità allenatore in seconda della prima squadra, pur avendogli attribuito di fatto il ruolo di allenatore della squadra Juniores e avendo sottoscritto con lui un accordo economico per tale specifica attività in data 1.10.2018;
- **la società A.S.D. Ostuni 1945** veniva deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Marco Calò e Principio Tudisco, così come sopra descritto;
- alla udienza del 12.10.2020 non si presentava il sig. Calò Marco, né questi faceva pervenire alcuna nota a sua difesa, né scritto alcuno;
- la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Nicola MONACO, all'udienza del 12.10.2020, dopo ampia discussione, dichiarava affermarsi la responsabilità dei deferiti e concludeva infliggersi la seguente sanzione da scontarsi nella presente stagione sportiva 2020/2021:
 - 1) al sig. Marco Calò: la inibizione di mesi 2 (due).
 - 2) alla società A.S.D. Ostuni 1945: una ammenda di euro 300,00 (trecento).

MOTIVAZIONE CONTESTUALE ALLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti, oggetto di indagine della Procura Federale e dalla audizione di coloro che potevano riferire elementi utili alle indagini, segnatamente il sig. Tudisco Principio (allenatore e tecnico di fatto della società A.S.D. Ostuni 1945) e dal sig. Pierangelo Semeraro (all'epoca dei fatti, segretario della predetta società), emerge la responsabilità del sig. Marco Calò e, quindi, della società A.S.D. Ostuni 1945.

Ritenuto che le dichiarazioni rese dagli interessati siano da un lato evidentemente confessorie, dall'altro siano inattendibili quanto ad una presunta anomalia del sistema informatico dagli stessi eccepita, giacché, contrariamente a quanto da loro affermato, nel modulo di richiesta di tesseramento di tecnico in realtà è chiaramente prevista la possibilità di indicare che il tecnico di cui si chiede il tesseramento svolga la sua attività per squadre minori o settore giovanile, con obbligo di indicazione specifica del campionato da disputarsi.

Considerato che il sig. Tudisco Principio faceva pervenire un'istanza di applicazione di sanzione ridotta ex art. 126 C.G.S. nella misura di un mese di inibizione.

In conclusione, quindi, ne discende – in modo refutabile e diretto – la responsabilità del sig. Marco Calò e della società A.S.D. Ostuni 1945, dal medesimo all'epoca dei fatti rappresentata e diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Marco Calò e dal sig. Tudisco Principio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dispone infliggersi la seguente sanzione:

- 1) al sig. Marco Calò: la inibizione di mesi 2 (due).
- 2) alla società A.S.D. Ostuni 1945: una ammenda di euro 200,00 (duecento).

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.10.2020, dispositivo con decisione contestuale alla decisione ai sensi dell'art.73 comma 4° C.G.S.

Bari, il 12 ottobre 2020

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci